

81. *Un affare di giustizia signorile
portato di fronte al Parlamento di Parigi (un caso di bracconeria nel Beauvais)*

Sentenza della Corte parlamentare (di Parigi), 1 luglio 1755:

Visto dalla Corte il processo Penale allestito dal giudice (signorile) di Launay-Courson, continuato nella Corte dell'Ordinanza di quella località dai Consiglieri di ciò incaricati e dal Luogotenente Criminale del Balivato di Chartres, su istanza del Procuratore Generale del Re, pubblico accusatore, contro Pierre Bellé, Jacques Doutet e altri, ecc.

La suddetta Corte, unificati i suddetti Processi aciocché siano giudicati mediante una sola e medesima Sentenza, dichiara i suddetti Pierre Bellé e Jacques Doutet rei convinti di bracconeria con impiego di fucile nelle piane dei dintorni di Chartres, di minacce contro le Guardie e di minaccia a mano armata contro il Marescalcato; in riparazione di ciò, condanna i suddetti Pierre Bellé e Jacques Doutet ad essere trasportati e condotti nelle galere del re, per esservi detenuti e servire il Re per uno spazio di tre anni, dopo essere stati marchiati sulla spalla destra con le tre lettere GAL; ...dichiara parimenti i suddetti François Boudinet, Georges David il giovane, Guillaume Gascoin, François Germond, François Robin (il maggiore dei fratelli) e Louis Robin il giovane rei convinti di bracconeria nelle piane di Angervilliers, di Launay-Courson, di St-Maurice, di Le Marais, di Bandeville e di altri luoghi; gli uni armati di fucile, gli altri di bastone per fare da battitori; costoro hanno rovesciato i propri abiti per travestirsi, e sono fortemente sospetti di costituire la banda di coloro che, travestiti e mascherati, giravano per le Fattorie a chieder pane per forza, violenze e minacce di appiccare il fuoco; sono sospettati anche di aver fermato nobili privati, costringendoli ad acquistare la selvaggina, di aver fatto staccare gli animali da tiro ai coltivatori, di aver maltrattato le Guardie e di aver tirato un colpo di fucile al nominato Etuteur, valletto di camera del Presidente di St-Maurice: per riparazione di ciò condanna i suddetti Boudinet, David... ecc. ad essere messi alla gogna, da mezzogiorno alle due del pomeriggio di un giorno di mercato, nella pubblica piazza di Limours, ciascuno legato ad un palo... con un cartello davanti e di dietro con sopra scritte queste parole: «Bracconieri con armi e bastoni». Ciò fatto siano banditi (rispettivamente per cinque e tre anni) dai tribunali di Limours, di Angervilliers, di Launay-Courson e dagli altri, dal territorio del balivato di Dourdan e da questa Città, dalla Prepositura e dal Vicomté di Parigi... condannati a cinquanta lire di ammenda... e per porre la presente Sentenza in esecuzione, rinvià prigionieri i suddetti Boudinet, David, ecc. davanti al Luogotenente Criminale del Balivato Reale di Limours.

Fatto in Parlamento il primo giorno di luglio 1755. Collaz. Vaury. Firm. Ysabeau.

Pubbl. da: Edme de La Poix de Fréminville, *Dictionnaire ou Traité de la police générale des villes, bourgs, paroisses et seigneuries de la campagne*, nuova ed., Parigi 1775, pp. 183-184.

82. *Una sentenza del «gran criminale»
dello Châtelet di Parigi (1785)*

Il Procuratore del Re nelle vesti di pubblico ministero, François Gaudron, domestico, imputato.

Diciamo per deliberazione del Consiglio, udito il Procuratore del Re, che il suddetto François Gaudron è dichiarato reo convinto di avere, il quindici del mese in corso, rubato con scasso dal *secrétaire* del suo padrone una considerevole somma di denaro contante in monete d'oro e d'argento, della quale somma è stato colto in possesso in una camera che aveva affittato sotto falso nome il giorno stesso del furto; e, allo scopo di nascondere il suddetto furto con scasso, ha tentato di appiccare il fuoco alla camera... in riparazione è condannato a fare ammenda solenne davanti alla porta principale della Chiesa di Parigi, che sarà condotto su una carretta, a capo scoperto, a piedi nudi e in camicia, con la corda al collo e con una torcia accesa di cera gialla del peso di due libbre in mano; e stando là in ginocchio dirà e dichiarerà come disonestamente, temerariamente e sconsideratamente egli abbia, allo scopo di nascondere il suddetto furto con scasso, tentato di appiccare il fuoco alla camera... della qual cosa si chiede perdono a Dio, al Re e alla Giustizia; ciò fatto sarà condotto sulla stessa carretta nella Place de Grève, posto su un palco che sarà costruito a questo scopo ed ivi bruciato vivo, il suo corpo ridotto in cenere e le sue ceneri gettate al vento; i suoi beni confiscati dal Re o da chi di dovere e su questi verrà ammessa in anticipo la somma di duecento lire di ammenda a favore del Re nel caso che la confisca non abbia luogo a vantaggio di Sua Maestà. Diciamo anche che la presente sentenza verrà, per cura del Procuratore del Re, stampata, pubblicata ed affissa in tutti i luoghi e incroci soliti della Città, dei Sobborghi e del Vicomariato di Parigi ovunque si riterrà necessario. (Seguono nove firme).

Archives Nationales, Y 10464³, 30 luglio 1785; sentenza confermata in appello dal Parlamento di Parigi in data 2 agosto 1785, con la sola variante che il condannato verrà strangolato dopo essere stato attaccato al palo. Era questo un «addolcimento» della pena allora generalmente concesso. (Documento dovuto alla gentilezza di Mlle Nicole Plutarque, *Mémoire de maîtrise*, Parigi-Nanterre, 1967-1968).

83. *Come un diritto consuetudinario
regolamentava le successioni*

Art. 341. Per quanto riguarda le successioni nobili, le case, i feudi, le terre per convenzione e i possedimenti nobili a regime di rescindibilità, insieme con le altre terre nobili, siano esse di acquisizione remota o acquistate durante il matrimonio (a condizione o meno), in esecuzione dell'editto del maggio 1638 i beni immobili fittizi e i beni mobili verranno suddivisi con tutte le procedure proprie della nobiltà tra i nobili che di persona, e nella persona dei propri predecessori, sono da almeno cento anni vissuti da nobili e si sono comportati come tali. Il figlio maggiore (maschio o femmina) o i suoi rappresentanti avranno un'ante parte, in successione di padre o di madre, di nonno o di nonna, e in

ognuna di queste diverse successioni, il Castello o Maniero principale che dir si voglia con le sue pertinenze, che saranno il giardino, la colombaia, la Cappella con i suoi ornamenti, i viali e i boschi che servono di decorazione al Castello; e ciò per una modesta estensione, escludendo le terre che fanno parte del suo circondario (*pourpris*); a costoro andranno inoltre i due terzi del patrimonio. L'altro terzo verrà devoluto ai figli cadetti in eredità, sia che si tratti di maschi sia di femmine, per essere suddiviso... fra loro in parti uguali...

Art. 587. I figli e gli altri eredi dei borghesi e degli altri appartenenti al terzo stato divideranno fra loro in parti eguali sia i beni mobili sia quelli immobili, per successione diretta e collaterale... Sceglieranno i figli maschi—e i maschi loro discendenti—qualunque sia la loro età, in ordine di età e con precedenza sulle femmine, scelte anch'esse in base all'ordine di nascita...

Art. 588. Fra Borghesi ed altri appartenenti al terzo stato il figlio maggiore e non la figlia... avrà la casa principale e alloggio bastante a sua scelta, sia in città sia in campagna, a seconda della quantità di beni; indennizzerà gli altri a proprie spese... se pure vuole averla; non potrà pretendere, insieme con la casa, altre terre se non le immediate vicinanze (*pourpris*). Ma, per esercitare questo diritto, chiamato diritto di prelazione (*prélation*) o di capione (*pillage*), bisogna che le terre che fanno parte del lotto assegnato al secondogenito non divengano infruttifere per l'assenza di una abitazione su di esse, e se l'indennizzo viene operato nella forma di una casa in campagna, il figlio maggiore deve concedere una quantità di terreno proporzionale (alla casa). Se la rifiuta questo diritto passa all'erede che lo segue immediatamente, dietro indennizzo.

Art. 589. Il figlio maggiore dei borghesi o di altri appartenenti al terzo stato, o i suoi figli maschi o femmine in possesso di terre e di feudi nobili... avrà per antiparte... sulle suddette terre nobili, il diritto di esigere, nel corso della ripartizione, il *sol pour livre*.

Poullain du Parc, *La Coutume et la jurisprudence coutumière de Bretagne dans leur ordre naturel*, Ve Vatar, Rennes 1778³, pp. 327-328 e 346-348.

N. B. Questa pubblicazione inserisce negli articoli del diritto consuetudinario la casistica ad esso afferente; l'opera ha dunque finalità pratiche. Il miglior commento ai testi appena presentati consiste nella tesi di Jean Meyer sulla nobiltà bretone del XVIII secolo, da noi già segnalata ed utilizzata nel corso di quest'opera.

Fatta eccezione per le opere generali che abbiamo citato in appendice ai precedenti capitoli, non esiste nessun libro semplice, nuovo o importante che abbia qualche attinenza con i temi appena presentati. L'iniziazione più viva e più efficace alle istituzioni giudiziarie dell'ancien régime è pur sempre la lettura degli innumerevoli documenti che da esse ci sono stati tramandati. Per avere accesso a tali documenti sono indispensabili i dizionari, i trattati e le raccolte del XVIII secolo, che sono meno aridi di quanto di solito non si immagini; già nel documento n. 81 abbiamo citato La Poix de Fréminville, dalla cui opera lo abbiamo tratto. Il *Traité de la police* del commissario Delamare, più antico del precedente (la seconda edizione, in 3 volumi, è del 1722-1729, con una *Continuazione* del 1738), offre una miniera di informazioni di insospettata varietà. Queste opere si trovano un po' in tutte le grandi biblioteche.